



Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino

(Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Montefalco, Trevi)

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE UNICO PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI (DPO)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Approvato con Determinazione Dirigenziale Settore Affari Generali n. 23 del 21/08/2020)

CIG: ZF12EEA251

ART. 1 PREMESSA

1. La presente procedura viene svolta dall'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del Sagrantino" per l'attivazione del servizio associato di Responsabile unico per la Protezione dei Dati personali (DPO) per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti, ai sensi della *Convenzione per il conferimento all'Unione del servizio per la protezione dei dati personali*, che di seguito si elencano:

- Comune di Bevagna;
- Comune di Campello sul Clitunno;
- Comune di Castel Ritaldi;
- Comune di Giano dell'Umbria;
- Comune di Gualdo Cattaneo;
- Comune di Massa Martana;
- Comune di Montefalco;
- Comune di Trevi;
- Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino".

L'art. 1 della convenzione prevede che il *Responsabile unico della protezione dei dati dell'Unione e dei comuni aderenti*:

"Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679 è il soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Il DPO è quindi un soggetto specifico, specializzato, esperto in materia, anche esterno, che si deve occupare esclusivamente della protezione dei dati personali, a cui sono affidati questi compiti:

- *informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati;*
- *sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento;*
- *fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento;*
- *cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva.*

Le attività specifiche che saranno affrontate nello svolgimento del ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati sono:

- *rilascio di pareri nei confronti del Titolare;*

- *controllo e monitoraggio dei registri di trattamento del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati;*
 - *controllo e monitoraggio delle informative rilasciate agli utenti in fase di raccolta dei dati;*
 - *controllo e monitoraggio dei template per la raccolta dei dati in relazione ai diversi servizi erogati dall'Unione;*
 - *verifica e monitoraggio dell'eventuale sistema di videosorveglianza e controllo e annesse informative e infografiche;*
 - *controllo delle misure fisiche ed organizzative attuate dall'ente per la protezione dei dati e finalizzate all'attenuamento dei rischi di violazione;*
 - *controllo DPIA (Data Protection Impact Assessment o Valutazione d'Impatto);*
 - *instaurazione di un sistema di controlli a campione tesi alla verifica pratica del comportamento degli incaricati al trattamento dei dati;*
 - *tenuta di un registro delle attività condotte dal Responsabile della Protezione dei Dati."*
2. Il presente capitolato consta di una serie di specifiche, a cui la ditta aggiudicataria dovrà necessariamente uniformarsi per l'erogazione del servizio di cui trattasi.
 3. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
 4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
 5. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario, riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

ART. 2 STAZIONE APPALTANTE

1. Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" con sede in Montefalco (PG)
 Sito internet: <http://www.unionecomuni.pg.it>
 PEC: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. Dati identificativi:
 - **Tipo di appalto:** Servizio
 - **Categoria del servizio:** Servizio di consulenza sul trattamento dei dati personali e tutela della privacy
 - **CPV:** -
 - **CIG:** ZF12EEA251
2. l'oggetto del presente capitolato è l'attivazione di un servizio di Responsabile unico per la Protezione dei Dati personali e del servizio di supporto amministrativo, giuridico e normativo in materia di protezione dei dati personali per la messa a norma ed il conseguente rispetto degli adempimenti ed obblighi previsti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) consistente tra l'altro nel supporto alla redazione dei registri delle attività di trattamento, alla modulistica ed informativa necessarie, nonché all'analisi del rischio e relative misure di sicurezza, al supporto nella revisione dei regolamenti inerenti il trattamento dei dati.

ART. 4 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per la stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
 - b) a depositare presso la Stazione Appaltante la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di contratto e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge.
2. Se l'Aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve agli adempimenti di cui al precedente comma lettere b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dell'incarico e la sostituzione dell'Aggiudicatario con aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
 3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato.

ART. 5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 7 giorni solari dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante il nome del Responsabile unico per la Protezione Dati (di seguito DPO) che deve essere persona con adeguata formazione e comprovata competenza, maturata anche nella gestione della privacy nell'ambito della realtà degli enti locali. A tal fine l'operatore economico dovrà presentare insieme alla comunicazione del nome un curriculum formativo della persona designata ad assumere il ruolo di DPO dal quale si evincano il titolo di studio, gli eventuali titoli conseguiti in ambito privacy e protezione dati (es. certificazione di un corso per DPO), l'esperienza maturata in ambito pubblico e privato nella gestione della privacy.
2. Il DPO è tenuto a:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare al trattamento o al responsabile al trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento U.E. 2016/679 e da altre disposizioni dell'Unione e degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del sopracitato regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative: alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento U.E. 2016/679;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo;
 - e) fungere da punto di contatto (referente) per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del regolamento U.E. 2016/679 ed effettuare, se del caso, consultazioni relative a qualunque altra questione;
 - f) fornire un parere su quanto rilevato dall'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo e indicare eventuali azioni da intraprendere per stabilire le opportune misure di sicurezza adeguate rispetto ai rischi eventualmente rilevati.
3. L'aggiudicatario per il servizio di supporto al DPO dovrà:
 - a) effettuare una valutazione dello stato dell'arte dell'Ente in materia di protezione dei dati fornendo una analisi che evidenzi lo stato di conformità/non conformità al regolamento U.E. 2016/679 entro e non oltre 30 giorni solari dalla nomina a responsabile protezione dati; durante questa fase l'aggiudicatario effettuerà supporto all'analisi e codifica degli asset principali e secondari nonché dei procedimenti loro correlati acquisendo direttamente le informazioni che gli necessitano, ai fini di una migliore

stesura del documento di analisi. Gli enti forniranno, dietro richiesta, tutti i dati, le modulistiche e i regolamenti che necessiteranno all'aggiudicatario per la stesura del documento; Il documento dovrà indicare con chiarezza le azioni da intraprendere per adeguare l'Ente alle misure organizzative, procedurali e tecnologiche minime previste dal Regolamento e su cui il DPO dovrà vigilare nel tempo; gli enti dovranno ottemperare a quanto richiesto dal DPO;

- b) supportare l'Ente nella fase operativa di adeguamento al documento di analisi sia tramite presenza in loco, ove richiesto, che da remoto.
 - c) effettuare le seguenti attività di supporto tramite la presenza in loco presso la sede dell'Ente, come segue:
 1. supporto alla predisposizione dei registri delle attività di trattamento dati – art. 30 del regolamento U.E. 2016/679;
 2. creazione del registro del data breach, se necessario, e delle modalità di notifica e comunicazione artt. 33 - 34 del regolamento U.E. 2016/679;
 3. assistenza per individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni e richieste di accesso ai dati personali;Le attività di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 dovranno essere espletate entro e non oltre 60 giorni solari dalla nomina a Responsabile Protezione Dati; per quanto attiene la creazione del registro di data breach di cui al precedente punto 2, questo se non necessario nei termini precedentemente indicati, dovrà essere creato tempestivamente in caso di necessità;
 - d) supporto alla revisione o redazione dei regolamenti interni inerenti la materia oggetto dell'appalto entro e non oltre 180 giorni solari dalla nomina a responsabile protezione dati;
 - e) supporto alla revisione delle modulistiche inerenti la materia oggetto dell'appalto, compresi i provvedimenti di designazione dei responsabili, referenti e degli autorizzati al trattamento dati. Tutte le attività di revisione dovranno essere completate entro e non oltre 180 giorni solari dalla nomina a responsabile protezione dati;
 - f) fornire supporto agli enti per la redazione dell'analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo; il documento frutto dell'analisi dovrà essere predisposto entro e non oltre 180 giorni solari dalla nomina a responsabile protezione dati in modo da poter essere sottoposto alla supervisione del DPO;
 - g) garantire al personale degli enti la formazione specifica, sia di tipo giuridico che di tipo tecnico/organizzativo, da effettuarsi in remoto e/o presso la sede dell'Unione da svolgersi durante i primi 120 giorni solari dalla nomina a responsabile protezione dati; la formazione seguirà le direttive del DPO che indicherà gli argomenti da trattare; la formazione specifica dovrà essere effettuata in più sedute dedicate al personale, con un minimo di 2 (due) per ciascun comune, nelle modalità da concordare con gli enti in modo da non incidere sulle attività istituzionali; oltre a queste sedute dovrà essere prevista almeno una seduta dedicata alle attività dei singoli responsabili del trattamento dei dati, anche in seduta comune secondo le disponibilità degli enti stessi; sarà cura dell'operatore economico proporre un programma per l'effettuazione della formazione che dovrà essere concordato con l'Unione;
4. Per ottemperare alle attività di cui al precedente comma 3 lettere da a) ad e), l'aggiudicatario potrà utilizzare apposito software o comunque appositi moduli informatici che fornirà gratuitamente all'Unione durante lo svolgimento del servizio.
 5. Al termine del servizio si farà carico di assicurare il corretto riversamento dei dati rilevati in formati aperti in modo che l'Ente possa agevolmente reimportarli in altre piattaforme senza doverli reinserire manualmente.
 6. Per tutte le attività di cui al precedente comma 3, l'aggiudicatario potrà valersi del supporto dell'ufficio a tale scopo messo a disposizione dagli enti. Tale ufficio si occuperà di:
 - raccogliere i dati necessari per le attività di supporto al DPO;
 - collaborare nella redazione dei documenti il cui contenuto dovrà essere predisposto dall'aggiudicatario;

- predisporre gli atti per l'approvazione dei nuovi regolamenti e della modulistica secondo le disposizioni del DPO.

ART. 6 DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata del contratto dei servizi oggetto del presente Capitolato è prevista in 4 (quattro) anni a decorrere dalla data della firma del verbale di consegna del servizio.

ART. 7 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo posto a base di gara è di € 37.000,00 (diconsi euro trentasettemila/00) IVA esclusa, comprensiva di tutti gli oneri richiesti dal presente capitolato.
2. Il corrispettivo offerto si intende riferito a tutto il periodo contrattuale, come indicato nel presente articolo ed è da intendersi comprensivo anche dei costi derivanti dalla formazione del personale dipendente dell'Unione e dei Comuni aderenti, e di tutti i servizi richiesti, nonché di ogni altra attività indicata nel presente Capitolato Speciale.
3. L'affidatario dovrà presentare offerta unicamente al ribasso, espressa in cifra percentuale da applicare all'importo posto a base di gara.
4. Il ribasso di aggiudicazione sarà invariabile per tutta la durata del contratto.
5. Come specificato dall'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, non devono essere indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza trattandosi di un servizio di natura intellettuale e ricorrendo l'ipotesi dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del citato D.Lgs.

ART. 8 QUADRO ECONOMICO

1. Per la definizione del quadro economico della procedura negoziata in oggetto, a seguito di attenta analisi di mercato, nonché ricercando metodologie tese ad innovare e razionalizzare la gestione del servizio associato, si è valutato che lo stesso sarà gestito dall'Unione dei Comuni per se stessa e per i comuni aderenti alla stessa.
Si ipotizza inoltre una proroga di 3 (tre) mesi del servizio, nel caso in cui le procedure di aggiudicazione per il periodo successivo al servizio di cui trattasi non siano ancora concluse, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

A. Servizi (48 mesi)

Totale A – Servizi € 37.000,00

B. Servizi in proroga (3 mesi)

Totale B – Servizi in proroga € 2.312,50

Totale A+B - Servizi € 39.312,50 € 39.312,50

C. Somme a disposizione

a. IVA 22% su Servizi (A) € 8.140,00

b. IVA 22% su Servizi in proroga (B) € 508,75

Totale B – Somme a disposizione € 8.648,75 € 8.648,75

Totale complessivo € 47.961,25

ART. 9 DISPOSIZIONI GENERALI SULLA MANODOPERA

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio, e in particolare è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione delle norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi in favore del personale costituisce motivo di risoluzione del Contratto.
3. L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti nazionali, regionali e comunali sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

ART. 10 SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Appaltatore si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, in particolare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. Con la presentazione dell'offerta, la Ditta Appaltatrice espressamente manleva e rende indenne l'Unione dei Comuni e i comuni ad essa aderenti ed i loro obbligati da ogni e qualsiasi azione, pretesa o richiesta avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio di cui al presente Capitolato.

ART. 11 RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

1. È fatto obbligo all'Appaltatore adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse all'Unione dei Comuni e i comuni ad essa aderenti, e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità della Ditta senza riserve e/o eccezioni.
3. L'Unione dei Comuni e i comuni ad essa aderenti, i loro amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'espletamento dell'appalto o ad altre cause ad esso connesse.

ART. 12 PENALI

1. In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico dell'Aggiudicatario inadempiente, previa contestazione formale a mezzo PEC.
2. Le eventuali inadempienze e le non conformità saranno rilevate dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) o dal suo delegato.
3. La ditta, con apposita comunicazione, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 5 (cinque) giorni decorrenti il ricevimento della comunicazione. Il RUP, esaminate le controdeduzioni può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale.
4. Se entro il suddetto termine non saranno pervenute al RUP motivate e comprovate giustificazioni, alla ditta inadempiente verranno applicate le penali di cui al successivo comma 6.
5. Qualora il RUP accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. **Adempimenti e relative penali:**
 - a) Rispetto dei tempi di comunicazione del nominativo del DPO - Art. 5 comma 1: sanzione pari allo 0,8% dell'importo contrattuale, ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni ulteriore giorno di ritardo;
 - b) Rispetto dei tempi per la valutazione dello stato dell'arte dell'Ente in materia di protezione dei dati - Art. 5 comma 3 lettera a): sanzione pari allo 0,8 % dell'importo

- contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
- c) Rispetto dei tempi per supporto per la predisposizione dei registri delle attività di trattamento dati - Art. 5 comma 3 lettera c) punto 1: sanzione pari allo 0,5 % dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
 - d) Rispetto dei tempi per supporto per la predisposizione dei registro di data breach - Art. 5 comma 3 lettera c) punto 2: sanzione pari allo 0,5% dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
 - e) Rispetto dei tempi per supporto per la predisposizione dei registro di data breach - Art. 5 comma 3 lettera c) punto 3: sanzione pari allo 0,5% dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
 - f) Rispetto dei tempi per supporto alla revisione o redazione dei regolamenti - Art. 5 comma 3 lettera d): sanzione pari allo 0,5 % dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
 - g) Rispetto dei tempi per supporto alla revisione delle modulistiche inerenti la materia - Art. 5 comma 3 lettera e): sanzione pari allo 0,4 % dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
 - h) Rispetto dei tempi per supporto per la redazione delle analisi del rischio di tipo tecnico/organizzativo - Art. 5 comma 3 lettera f): sanzione pari allo 0,4 % dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
 - i) Rispetto dei tempi per l'erogazione della formazione specifica al personale - Art. 5 comma 3 lettera g): sanzione pari allo 0,4 % dell'importo contrattuale, nonché un ulteriore 0,3% dell'importo contrattuale per ogni giorno ulteriore giorno di ritardo;
- 7. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro;
 - 8. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale dell'appalto. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Unione, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
 - 9. L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.
 - 10. In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l'irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l'applicazione della stessa non assorbe l'applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo.
 - 11. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tali casi, il reintegro della cauzione avviene entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione stessa, pena la risoluzione di diritto del contratto.
 - 12. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che l'inadempimento degli obblighi contrattuali non è imputabile allo stesso. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di indennizzi.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall'art. 108 del Codice.
- 2. L'Unione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nelle ipotesi previste dall'Art. 11, Art. 20, Art. 24 del presente Capitolato nonché in caso di:
 - Inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 integranti il

- contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile Unico del Procedimento;
- cessione del contratto a terzi;
 - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione o violazione delle norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di controdeduzioni;
 - la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di carattere generale e dei requisiti speciali per l'esecuzione del servizio, ivi compresi il fallimento, la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti;
 - previsione specifica di disposizioni legislative.
3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà della Stazione Appaltante affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
 4. All'impresa inadempiente è addebitato ogni maggior costo sostenuto dall'Unione rispetto a quanto previsto nel contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
 5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 RECESSO

1. L'Unione (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni Consip nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. L'Unione ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) all'Aggiudicatario con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
In tal caso l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica;
 - delle spese sostenute dall'Aggiudicatario;
 - di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Ente.

ART. 15 VARIAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre negli interventi oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti dell'Unione, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.

ART. 17 CESSIONE DEL CREDITO

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Unione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Unione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 18 MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'APPALTATORE

1. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni dell'Impresa.
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.
3. Al tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 (trenta) giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero, di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di variazione dell'Impresa per fusioni, incorporazioni, scissioni, ecc. deve essere effettuata apposita comunicazione all'Amministrazione, corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente. Fino a quando non si conclude tale procedura, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.
5. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
6. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.
7. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

ART. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.

2. Per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane SpA, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal loro verificarsi. L'Amministrazione provvederà ad effettuare pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Ogni transazione posta in essere, dovrà indicare il CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.
5. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei subappalti e subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
6. L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 20 PAGAMENTI

1. Il corrispettivo totale dovuto è determinato a corpo, ridotto proporzionalmente in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in fase di presentazione dell'offerta.
2. L'appaltatore dovrà emettere fatture elettroniche con periodicità annuale.
3. L'Unione dei Comuni provvederà alla liquidazione, previo accertamento della regolarità del servizio reso, nei termini di legge dal ricevimento delle stesse.
4. Ai sensi del DM 23 gennaio 2015, in applicazione del sistema dello Split Payment, sulle fatture la ditta aggiudicataria dovrà indicare: "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972".
5. Ai fini della fatturazione elettronica i riferimenti sono i seguenti:
Denominazione Ente: Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino
Codice Univoco ufficio: **UFTHUF**
Codice fiscale: **02568110544**.
6. Nella fattura inviata, redatta secondo le normative vigenti, dovranno inoltre essere indicate tutte le voci relative ai servizi prestati, e il CIG (**ZF12EEA251**).
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore la stessa verrà rifiutata con gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) e il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione delle stessa da parte dell'Amministrazione.
8. L'Amministrazione, a seguito della verifica della regolarità della fattura emessa, procede al pagamento. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice Civile.
9. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
10. Per gli eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito a esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né alcuna altra pretesa. Lo stesso dicasi per ritardati pagamenti

causati dal mancato assolvimento degli obblighi della comunicazione dei dati previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

11. Qualora l'esecuzione dei servizi sia realizzata da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti il raggruppamento. È comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto.

ART. 21 CONTESTAZIONI E APPOSIZIONE DI RISERVE

1. L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, qual che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Nel caso l'esecutore intenda firmare con riserva i documenti contabili inviati dovrà allegare apposita dichiarazione alla PEC di restituzione dei documenti contabili firmati.
3. Nel caso in cui l'esecutore abbia firmato con riserva i documenti contabili, e non sia possibile esplicitare e quantificare tale riserva al momento della formulazione della stessa, egli esplicita, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve inviando tramite PEC le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il RUP, nei successivi 15 (quindici) giorni, esprime le proprie motivate deduzioni e le comunica tramite PEC all'Appaltatore.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato i documenti contabili oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati nei documenti contabili si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
8. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 22 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a 3 (tre) mesi dal momento della relativa notifica.
3. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Appaltatore si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 23 REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo derivante dall'offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che il Fornitore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

ART. 24 TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli

- in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Al termine del contratto, quando verranno consegnate le banche dati del sistema informativo, i dati in possesso dell'Aggiudicatario dovranno essere cancellati definitivamente. Tale obbligo non è riferibile ai dati che siano o divengano di dominio pubblico.
 3. L'Aggiudicatario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
 4. L'impresa entro 15 (quindici) giorni dall'avvio dei lavori deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
 5. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dal presente appalto dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.
 6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 25 TITOLARITÀ DEI DATI

1. La titolarità di tutte le informazioni gestite, trattate ed elaborate nell'esecuzione delle operazioni previste da questo capitolato resta in capo all'Ente.
2. Deve essere garantita in ogni momento la possibilità di recuperare in modo esaustivo e completo (e senza oneri aggiuntivi) il patrimonio informativo, che si precisa essere di esclusiva proprietà dell'Ente, memorizzato sulla base dati del servizio, secondo i formati, tempi e modalità dettagliatamente documentate e concordate con il RUP. Il patrimonio informativo nella sua completa accezione dovrà essere sempre a disposizione per tutta la durata del contratto e essere corredato della descrizione esaustiva dei dati e metadati (a titolo esplicativo oltre al dump dei dati si dovrà includere lo schema relazionale, le viste, le descrizioni dei campi contenenti dati, le stored procedure) entro 10 (giorni) lavorativi dalla richiesta formale.

ART. 26 COMUNICAZIONI

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 27 CONTROVERSIE

1. In caso di controversia riguardante la procedura di gara in oggetto nonché al presente Capitolato, si farà ricorso al Foro territorialmente competente.
2. Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non è prevista clausola compromissoria.

ART. 28 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.